

Confapi incontra Segretario per la Giustizia di Hong Kong: nuovo slancio rapporti tra PMI italiane e mercato asiatico

Confapi ha accolto presso la propria sede il Segretario per la Giustizia di Hong Kong, Mr. Paul Lam, a capo di una delegazione istituzionale in visita in Italia. L'incontro, avvenuto lo scorso 11 luglio, è stato organizzato da Confapi attraverso il ConfapiAsiaHelpDesk in stretta collaborazione con ICCF – Italy China Council Foundation, partner strategico con cui Confapi condivide l'obiettivo di rafforzare i legami economici e istituzionali tra Italia e Asia. Proprio grazie al contributo di ICCF, che da anni svolge un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo tra Italia e Cina, è stato possibile dare concretezza a un'agenda di confronto ad alto livello.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività congiunte volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra le PMI italiane e il mercato asiatico, e ha rappresentato un'importante occasione di dialogo con alcune qualificate realtà di Hong Kong. Al centro dell'incontro: il sostegno alle imprese italiane interessate a espandere la propria presenza a Hong Kong, nella Cina continentale e nel più ampio contesto asiatico, nonché l'attrazione di investimenti da parte di aziende cinesi verso il nostro Paese.

Per Confapi sono intervenuti il Vice Presidente nazionale Corrado Alberto e Vincenzo Elifani, Presidente di Unionservizi e membro della Giunta nazionale, mentre per ICCF ha partecipato il Direttore Marco Bettin, il cui intervento ha evidenziato le sinergie operative già attive tra ICCF e Confapi, a supporto dell'internazionalizzazione delle PMI.

All'incontro hanno preso parte anche rappresentanti di enti e società specializzate nei servizi per l'internazionalizzazione, partner chiave nella strategia condivisa da Confapi e ICCF per agevolare l'accesso delle PMI italiane ai mercati asiatici e promuovere partnership con interlocutori locali altamente qualificati.

“Dazi, fatturato a rischio per le imprese”

La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.

[10629_LaProvincia_AngeloCrippa.jpg](#)
[Download](#)

CCNL Multiservizi: accordo rinnovo 2025 – Ccnl Unionservizi Confapi e circolare esplicativa

Informiamo le aziende associate che in data **13 giugno 2025** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del **CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi**, scaduto il **31 dicembre 2024**.

L'accordo, con validità dal **1° giugno 2025** fino al **31 dicembre 2028**, è stato raggiunto tra **Unionservizi Confapi** e le

Organizzazioni Sindacali **Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ultrasporti.**

Per tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti economici e normativi previsti dal nuovo contratto, si rimanda alla **circolare illustrativa in allegato.**

(FV/fv)

[10624_Circolare_Rinnovo_Multiservizi_2025.pdf](#)

[Download](#)

[10626_AccordoRinnovoMultiservizi_13giu2025_compressed.pdf](#)

[Download](#)

Confapi, pubblicato il bilancio di sostenibilita

Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.

[10621_GDL_Bilancio_sostenibilita.jpg](#)

[Download](#)

Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l'indice Istat di giugno 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)

“Fornitore Offresi 2026” iscrizioni aperte

Informiamo le aziende associate interessate che sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori a “Fornitore Offresi 2026” che si terrà a Lariofiere, Erba (Como), dal 19 al 21 febbraio del prossimo anno.

Sarà la 17esima edizione della fiera internazionale della subfornitura meccanica, diventato nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per il settore con più di 8 mila visitatori e 350 espositori.

Chi volesse partecipare deve [scaricare e compilare il materiale cliccando qui](#) e inviarlo a fornitoreoffresi@lariofiere.com

(MP/am)

Cosmetici: nuove restrizioni dal primo settembre 2025

Il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 13 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, introducendo nuove restrizioni legate alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

A partire dal 1° settembre 2025, in linea con il Regolamento

delegato (UE) 2024/197, diverse sostanze saranno vietate e aggiunte all'Allegato II, mentre il **trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide** sarà rimosso dall'Allegato III e inserito tra quelle proibite per la sua classificazione CMR 1B. Il testo prevede anche l'aggiornamento di alcune denominazioni chimiche e numeri CAS per migliorarne la coerenza normativa.

L'obiettivo è rafforzare la protezione della salute e garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'UE.

[Regolamento UE n. 2025/877, del 13 maggio 2025.](#)

(SN/am)

Definizione avvisi bonari al 4 settembre 2025

L'art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto che, **salvo casi di urgenza**, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della **liquidazione automatica** (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del **controllo formale** (art. 36-*ter* del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'art. 1 comma 412 della L. 311/2004;
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.

Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72) e al controllo formale (art. 36-*ter* del DPR 600/73) delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un "avviso bonario" che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e **sanzioni del 25%** (se la violazione è stata commessa sino al 31 agosto 2024, la sanzione è invece del 30%, art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024). Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (*cf.* gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Gli importi possono essere dilazionati in massimo **20 rate trimestrali** secondo i criteri dettati dall'art. 3-*bis* del DLgs. 462/97.

Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l'avviso bonario è stato **innalzato da trenta a sessanta giorni** per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

Qualora l'avviso bonario sia recapitato all'intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l'intermediario ha ricevuto l'invito (artt. 2-*bis* del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di **redditi soggetti a tassazione separata**, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-*bis* comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d'ufficio.

Nessuna sospensione per le rate successive alla prima

L'art. 7-*quater* comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono **sospesi dal 1° agosto al 4 settembre** i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell'avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Se l'avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.

È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-*bis* del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.

Bisogna ricordare come **nessuna sospensione** sia prevista per il pagamento di **rate successive alla prima**, che andranno pagate alle normali scadenze.

(MF/ms)

Concordato preventivo
biennale 2024-2025 e

versamento acconto imposte

I contribuenti chiamati alla cassa il 21 luglio o il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, per il versamento del saldo 2024 e della **prima rata** di acconto 2025 di imposte dirette e IRAP, devono tenere conto degli effetti dell'eventuale adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025, perfezionata con la presentazione del modello REDDITI 2024.

Tali soggetti devono, infatti, **calcolare e versare:**

- il saldo 2024 tenendo conto del reddito concordato, come determinato all'interno del quadro CP del modello REDDITI 2025;
- l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (opzionale);
- la prima rata di acconto 2025, se dovuta.

La determinazione dell'importo da versare a titolo di acconto in costanza di CPB risente di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l'acconto deve essere calcolato secondo le **regole ordinarie**, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l'acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute **per il 2024**, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l'imposta calcolata sulla base del reddito

concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l'acconto è determinato sulla base del c.d. **"rigo differenza"** del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.

Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono **regole particolari** per il calcolo dell'acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.

L'utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell'importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un **adeguamento graduale** ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.

I contribuenti potranno quindi valutare l'utilizzo del **metodo previsionale** per il calcolo dell'acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.

Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al **biennio 2025-2026**, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell'acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate

dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, l'acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).

I criteri per il calcolo dell'acconto con il metodo storico in sede di **prima applicazione** del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l'acconto considerando i redditi 2024 e versare l'eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.

Seconda rata con maggiorazione

Nel caso in cui si perfezionasse l'adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata **maggiorazione**.

Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l'importo versato con la prima rata all'acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.

(MF/ms)

Dichiarazione dei redditi:

verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **prospetto di dettaglio** delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF.

L'emanazione della FAQ "esplicativa" era stata **annunciata** nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all'art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall'art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle **spese sanitarie** che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la **corrispondenza** delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il **prospetto dettagliato** delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata,

disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello **scaricato** dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l'importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla **conservazione** della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai **modelli 730**, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo **generalizzato** del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l'utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga

presentata utilizzando la dichiarazione **precompilata**, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall'Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto "può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che **non intendono** avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma".

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest'ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.

Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli **REDDITI PF** precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (*cfr.* art. 1 comma 1-*bis* del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l'Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie "spetta solo in presenza di determinate **condizioni soggettive**, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione".

(MF/ms)